

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, CITTANTE, CARELLI, GRAVA, BUSSI, CAGNASSO, DI ROCCO, ZANE, CELASCO, SALARI, BOLETTIERI, VALSECCHI Pasquale, BALDINI, ANGELINI Cesare, BETTONI, CENINI e SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1966

Norme in materia di valutazione del lavoro della donna coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo corso della politica sociale ed economica, che tende a consolidare la impresa familiare autonoma e vitale, non può esimersi dall'affrontare i peculiari problemi delle donne che operano nelle imprese agricole familiari partecipando a tutti i cicli colturali e alla direzione dell'azienda stessa: tra questi problemi è primario quello che forma oggetto del presente disegno di legge e che interessa circa 2 milioni di coltivatrici dirette, colone, mezzadre, impegnate in aziende agricole che, secondo la Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, raggiungono la misura dell'80 per cento rispetto al totale della superficie coltivabile in Italia.

La situazione tradizionale della donna nell'impresa coltivatrice, sancita dagli usi cui il Codice civile italiano fa riferimento (articolo 2187 del Codice civile) è purtroppo caratterizzata da una posizione di inferiorità della donna rispetto all'uomo per quanto riguarda la valutazione del suo lavoro, e, di conseguenza, risultano inferiori i trattamenti economici e previdenziali a lei riservati.

È invece evidente e facilmente dimostrabile che l'impresa coltivatrice è una comunità di lavoro alla quale anche le donne, impegnate nella impresa familiare, danno l'apporto della mano d'opera richiesta da qualsiasi tipo di coltura e di allevamento. Inol-

tre, quando la donna riveste il ruolo della « massaia » dà un insostituibile apporto, oltre che alle attività complementari (zootecnia minore, orticoltura, eccetera) anche alla direzione aziendale, alla condotta della comunità familiare e all'opera pedagogica e sociale verso i membri che la compongono.

Malgrado questo molteplice ed importante apporto di energie, sia fisiche che intellettuali e morali, la donna coltivatrice continua a vedere valutato il suo lavoro in misura inferiore, in quantità e qualità, a quella valevole per l'uomo, mentre vede accrescere ogni giorno di più i vantaggi remunerativi e protettivi messi a disposizione dalle vigenti leggi del lavoro e della previdenza sociale, per tutte le donne che lavorano negli altri settori come dipendenti.

Ne consegue l'attuale stato di disagio in cui vivono le donne in campagna. Stato di disagio che pur non esplodendo in palese protesta, provoca, nelle donne e nelle famiglie, stati di tensione e di reazione che spingono le più giovani a passare ad altre attività, trascinando seco gli uomini.

Questo fenomeno è il persistente e disordinato esodo dalle campagne, rispetto al quale le donne, che fino a ieri avevano costituito un legame di fedeltà alla terra o di stabilità per l'imprenditore agricolo, oggi sono invece favorevolmente motivate. Tale

atteggiamento favorevole all'esodo è dovuto alla crescente difficoltà di carattere economico e psicologico da parte delle giovani a formarsi una famiglia coltivatrice; al timore di cadere nell'anonimità professionale; all'ansia di sfuggire a condizioni di lavoro pesante, socialmente non riconosciuto, economicamente non valutato.

Di conseguenza il settore agricolo viene privato della gioventù rurale e quindi la forza operativa dell'impresa agricola familiare ne risulta impoverita e l'agricoltura soggiace perciò al fenomeno dell'invecchiamento.

Considerata con obiettività questa realtà sembrano conseguenti talune scelte e decisioni.

La Conferenza sociale della CEE (Roma 28 settembre-4 ottobre 1961) tra gli obiettivi che la politica agraria comune deve conseguire enuncia: « la valorizzazione della partecipazione della donna rurale alla vita aziendale, liberandola dai lavori agricoli gravosi, fornendo le attrezzature necessarie per l'espletamento delle sue attività domestiche ed aziendali, assicurandole piena protezione e specializzazione adeguate alle nuove responsabilità che essa potrà assumere nella moderna azienda agricola familiare ». E ancora: « per favorire la permanenza dei giovani e delle giovani nell'agricoltura, arginando l'esodo che minaccia di privarla degli elementi migliori, occorre promuovere e sostenere ogni iniziativa che agevoli ed acceleri il superamento delle tradizionali situazioni patriarcali; occorre che mediante disposizioni preferenziali d'ordine sociale, finanziario, giuridico, strutturale, si facilitino i giovani nel loro insediamento alla direzione dell'azienda agricola familiare ». (Primo gruppo di lavoro sui problemi sociali delle aziende agricole familiari - Conferenza sociale della CEE).

Seguendo questa via sembra ai proponenti che sia ormai giunto il tempo di rivalutare la posizione della donna in seno all'impresa coltivatrice ed il presente disegno di legge segue questa precisa direttiva: *riconoscimento della equiparazione del lavoro della donna secondo il suo valore, e non secondo precostituite valutazioni di inferiorità di*

fronte a quello dell'uomo; così come gli usi e le tradizioni hanno finora stabilito.

Casi e conseguenze della sottovalutazione.

La mancata definizione giuridica della posizione della donna a conduzione diretta e la mancata valutazione del suo lavoro ha confermato una sua tradizionale condizione di inferiorità rispetto al lavoro dell'uomo e l'ha confermata in uno stato di ingiustizia rispetto alla sicurezza sociale, situazione che è stata determinata da una concezione prettamente materialistica del lavoro.

La teorizzazione della diversa valutazione del lavoro della donna coltivatrice — quale ancora oggi sopravvive e trova aberranti applicazioni — è particolarmente dovuta al Serpieri.

In base ad un coefficiente, che è noto appunto sotto la denominazione di « coefficiente Serpieri », il lavoro della donna nelle campagne è valutato in misura inferiore al lavoro maschile: in particolare, fatto il lavoro dell'uomo dai 18 ai 68 anni eguale ad 1, il lavoro femminile è valutato 0,60, vale a dire poco più della metà. Correlativamente, dai 12 ai 18 anni e dopo i 68 anni, il lavoro maschile è valutato a 0,50 e quello femminile a 0,30, sempre rispetto all'unità lavorativa dell'uomo adulto (Serpieri - Corso economia agraria - Vol. I - Ediz. Barbera).

Queste tabelle del Serpieri non sono state mai tradotte in una norma legislativa, ma, da quando sono state elaborate, sono diventate il metro di misurazione del lavoro contadino, e benchè esse, all'origine, siano state ideate al fine di confrontare il carico di lavoro fra aziende diverse e, in particolare, il lavoro poderale nei rapporti mezzadrili, ben presto esse sono state estese alle più svariate applicazioni in campo agricolo.

Questa sottovalutazione del lavoro femminile in agricoltura e la sottovalutazione dell'apporto della donna all'economia aziendale ha determinato numerose e varie conseguenze negative sia per la donna che per la famiglia coltivatrice, come ad esempio:

a) sperequata assegnazione delle quote terra da parte degli Enti preposti, in quanto le famiglie che, a pari numero di componen-

ti, hanno un maggior numero di uomini beneficiano di una maggiore assegnazione;

b) errata valutazione della consistenza lavorativa della famiglia nel caso di accensione di mutui per acquisto di proprietà o per arrotondamento dell'azienda;

c) ingiusta attribuzione, imposta da inveterati usi, delle quote di frutti annuali o nel patrimonio dove, in occasione della divisione dei beni di famiglia, viene assegnato alla donna, oltre alla quota legittima, soltanto il 60 e persino il 50 per cento rispetto all'assegnazione fatta all'uomo;

d) ingiusto calcolo del coefficiente posto a base dell'imponibile di mano d'opera, tal che l'aliquota da pagarsi per i contributi unificati è più alta nelle famiglie contadine nelle quali vi sono delle donne.

Ma dove la sottovalutazione del lavoro femminile in agricoltura, quale coltivatrice diretta o colona, raggiunge il *diapason* è nella sua posizione d'inferiorità di fronte alla legge per la pensione di invalidità e vecchiaia, causata dalla differenza nella valutazione qualitativa e quantitativa delle giornate lavorative.

Le difformità di trattamento che esistono nella nostra legislazione, tra gli uomini e le donne addette comunque ai lavori agricoli, sono state in parte eliminate, per quanto riguarda le prestazioni inerenti agli infortuni sul lavoro e l'assistenza malattia, mentre per l'assicurazione invalidità e vecchiaia esse sussistono tuttora.

Giova al riguardo sottolineare, per mettere in evidenza la paradossale ingiusta situazione che si perpetua nel campo della assicurazione sociale di invalidità e vecchiaia, a danno della donna addetta ai lavori dei campi, che per le attività femminili in genere ed in qualunque campo vengano esplicitate, siano esse intellettuali o manuali, periodiche o stabili, il contributo base, agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia risulta commisurato a quello dell'uomo, per cui la liquidazione della pensione viene calcolata, a parità di condizioni salariali e di anzianità, in misura uguale a quella dell'uomo.

Per la *donna coltivatrice agricola*, invece, la legge mantiene in vigore la disuguaglianza di trattamento previdenziale, il che è assurdo in quanto viola, tra l'altro, principi fondamentali, costituzionalmente garantiti.

Situazione giuridica attuale.

L'ordinamento vigente, in materia di valutazione del lavoro femminile in agricoltura è in stridente contrasto con la nostra Costituzione.

Questa dispone all'articolo 3 che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, *senza distinzione di sesso* ». E in particolare, per quanto riguarda i rapporti economici, l'articolo 37 dispone che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ».

Altre norme della Costituzione — come quelle in tema di uguaglianza dei coniugi nella famiglia (articolo 29), dell'accesso agli uffici pubblici (articolo 51), eccetera — ribadiscono l'uguaglianza economica, politica e sociale della donna.

E una tale precettistica trova ulteriore conferma nelle convenzioni e nei trattati internazionali.

Fin dal lontano 1919 nel preambolo della Costituzione dell'« Organizzazione internazionale del lavoro » è contenuto il principio « *à travail égal, salaire égal* », comunque già nel trattato di Versailles era stato affermato tale principio facendo esplicito riferimento alla necessità di abolire ogni distinzione basata sul sesso.

La Convenzione n. 100 dell'Organizzazione internazionale del lavoro approvata nel 1915 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1959, n. 741, stabilisce che ogni Stato membro dovrà, con mezzi adatti ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di remunerazione e sempre che ciò sia compatibile con tali metodi, assicurare l'applicazione a tutti i lavoratori del principio dell'uguaglianza di retribuzioni tra manodopera maschile e manodopera femminile per un lavoro di valore uguale.

L'articolo 119 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea,

stabilisce che ciascun Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile per lavoro di pari valore.

A dimostrare la grave ed anacronistica sottovalutazione del lavoro femminile in agricoltura, basterà ricordare le conclusioni formulate in merito dalla prima Commissione della Conferenza nazionale dell'agricoltura.

« La Commissione ha rilevato che le norme vigenti in materia di previdenza ed assistenza agricola pongono spesso la donna in una posizione di sfavore che, nelle circostanze attuali e nelle linee evolutive della situazione sociale dell'agricoltura, appare ogni giorno più anacronistica ».

Il concetto è ripetuto in modo più sintetico nel Rapporto finale della Conferenza, dove si elenca tra le principali deficienze del sistema assistenziale « il modo insufficiente con cui è tutelato il lavoro femminile ».

Del resto, recentissime norme di legge, come l'articolo 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sui contratti agrari, e l'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, hanno espressamente riconosciuto, agli effetti particolari regolati da dette leggi, l'equiparazione, o equivalenza, del lavoro della donna a quello dell'uomo.

Anche in materia infortunistica il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, agli articoli 213 e seguenti non pone alcuna distinzione tra uomo e donna in materia di prestazioni, stabilendo così la parità di trattamento.

La legislazione agricola italiana ha iniziato quindi il suo processo di adeguamento al dettato costituzionale ma occorre procedere oltre ed eliminare, come vuol provvedere il presente disegno di legge, tutti gli usi e consuetudini e, in tema di sicurezza sociale, tutte le norme che con la Costituzione tuttora contrastano.

* * *

Sulla base di tali premesse sottoponiamo all'esame del Parlamento il presente disegno di legge di cui diamo una sommaria illustrazione.

L'articolo 1 prende in considerazione la posizione della donna nella famiglia contadina, sia colonica che coltivatrice ed afferma l'equivalenza del suo lavoro rispetto a quello dell'uomo ogniqualvolta il suo apporto è di pari valore.

Da tale premessa si deduce il diritto della donna di avere, in tali casi, attribuzioni patrimoniali e trattamenti economici uguali a quelli spettanti agli uomini così da evitare, con l'applicazione d'ogni vantaggio economico-sociale secondo giustizia, ogni turbamento nel delicato ambito dell'ordinamento familiare e nella comunità di lavoro.

In conseguenza di tali principi tutti gli usi e consuetudini con essi contrastanti dovranno ritenersi decaduti.

L'articolo 2 contiene la delega al Governo per l'emanazione dei provvedimenti di adeguamento di tutta la materia previdenziale ed assistenziale al principio di equivalenza previsto dall'articolo 1, onde rendere operante il principio stesso.

Tuttavia si ritiene che debbano rimanere inalterati i pochi diritti che l'attuale legislazione riconosce alla donna (articolo 3), in rapporto alle sue caratteristiche fisiopsichiche come ad esempio la speciale disciplina riguardante l'età del pensionamento (inferiore per la donna di cinque anni rispetto all'uomo) e naturalmente tutta la normativa di tutela riguardante le limitazioni di impiego e di lavoro della donna.

Con l'articolo 4 viene stabilito quale termine di abrogazione delle norme vigenti in tema di assistenza e previdenza alla donna il giorno di entrata in vigore delle leggi delegate.

CONCLUSIONE

Il presente disegno di legge mira in sostanza a donare a tutte le donne colone e coltivatrici l'auspicato livello di dignità sociale ed il giusto riconoscimento del loro lavoro ed anche a compiere il primo passo verso una precisa definizione giuridica della donna quale coimprenditrice nell'impresa agricola a carattere familiare.

Non si reclama per la donna una uguaglianza della sua capacità lavorativa rispetto

all'uomo perchè tale richiesta, in termini assoluti, sovvertirebbe l'ordine naturale e non considererebbe la particolare natura e funzione familiare della donna, ma si reclama la parità del valore del lavoro da essa prestato nell'impresa agricola.

Ciò è tanto più importante in questo momento in cui il persistente fenomeno della precipitosa e disordinata fuga dalle campagne ripropone non soltanto il preciso problema della donna che rimane capoazienda e capo-famiglia, ma ripropone incessantemente anche quello della donna coimprenditrice dell'azienda agricola, nella quale essa costituisce un legame di fedeltà alla terra.

Nell'impresa coltivatrice (che è una comunità di lavoro alla quale partecipano tutti i membri impegnati nell'azienda) la donna porta come « lavoratrice » la necessaria collaborazione di manodopera richiesta; come « massaia » dà un insostituibile apporto di

direzione aziendale e di un ordinato svolgimento del *menage* familiare; come « donna » e « madre » assicura la sua opera sociale e pedagogica della quale la famiglia rurale — per il processo evolutivo in atto — ha più che mai urgente bisogno e di conseguenza, è necessario giuridicamente riconoscere, e valorizzare questo triplice apporto di collaborazione femminile; fare seguire una giusta e coraggiosa legislazione del lavoro, della istruzione, della sicurezza sociale che cancelli il concetto e la posizione di servile subordinazione della donna in questi settori e stabilisca all'interno della famiglia e dell'impresa agricola rapporti di equa collaborazione, « secondo il diritto di creare una famiglia in parità di diritti e di doveri fra uomo e donna » (Giovanni XXIII, Enciclica « Pacem in Terris »).

Questo disegno di legge vuol costituire il presupposto alla realizzazione di questa tesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La donna, che sia componente di famiglia colonica o coltivatrice, per gli apporti lavorativi di pari valore rispetto a quelli eseguiti dagli uomini facenti parte della stessa impresa, ha diritto alle medesime attribuzioni patrimoniali o comunque agli stessi trattamenti economici spettanti agli uomini.

Gli usi o consuetudini che siano in contrasto con il disposto del precedente comma, cessano di avere applicazione a partire dalla fine dell'annata agraria successiva a quella in cui entrerà in vigore la presente legge.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concer-

to con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare con decreti, anche separati, aventi valore di legge ordinaria, norme intese ad adeguare la legislazione vigente in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria e segnatamente in materia di pensione di invalidità e vecchiaia a favore della donna coltivatrice, tanto a rapporto subordinato che autonomo, al principio di equivalenza di cui al precedente articolo, salva l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

Restano ferme e quindi escluse dalla delega, tutte le norme di legge o di regolamento attualmente in vigore che prevedono per la donna coltivatrice condizioni più favorevoli rispetto all'uomo.

Art. 4.

Contemporaneamente all'entrata in vigore delle leggi delegate di cui all'articolo 2 tutte le norme contenute nelle leggi previdenziali ed assistenziali che sanciscono per la donna, comunque addetta ai lavori agricoli, diritti e prestazioni in contrasto con i principi di equivalenza stabiliti dall'articolo 1 ma salva l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si intendono abrogate.